

**Decreto Legislativo 28-7-1989 n. 272<sup>1</sup>**

***Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni***

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, numero 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

2. Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

**NORME DI ATTUAZIONE DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448, RECANTE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI**

Art. 1. Disposizione generale

---

<sup>1</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989 S.O.

1. Nel procedimento a carico di imputati minorenni, per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

#### Art. 2. Assegnazione degli affari

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 , nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.

#### Art. 3. Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili

1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

#### Art. 4. Sezioni di corte di appello per i minorenni

1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.

2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entità degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.

#### Art. 5. Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili

1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva.

#### Art. 6. Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

#### Art. 7. Centri per la giustizia minorile

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.
2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.
3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.
4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali.
5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.
6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.

#### Art.8. Servizi dei centri per la giustizia minorile

1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

- a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;
- b) gli istituti penali per minorenni;
- c) i centri di prima accoglienza;
- d) le comunità;
- e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.

#### Art. 9. Centri di prima accoglienza

1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 18-bis comma 4 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. (1)

2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.

(1) Comma così modificato dall'art. 48, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### Art. 10. Organizzazione delle comunità

1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.

2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:

a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;

b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;

c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.

3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.

#### Art.11. Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione

1. Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio.

#### Art. 12. Servizi diurni

1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.

3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.

#### Art. 13. Coordinamento dei servizi

1. D'intesa con le regioni e gli enti interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

2. Presso il ministero di grazia e giustizia è costituita una commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il funzionamento della commissione sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.

#### Art. 14. Programmi di formazione per operatori minorili

1. Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.

#### Art. 15. Difensore di ufficio

1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali (1) nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.

4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali (1) nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

(1) Il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

#### Art. 16. Organi delle notificazioni

(...) (1)

(1) L'articolo che recitava: "Le notificazioni all'imputato minorenni, all'esercente la potestà dei genitori e alla persona offesa minorenni si eseguono a norma dell'art. 148, commi 2, 4 e 5 del codice di procedura penale." È stato soppresso dall'art. 49, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### Art. 17. Comunicazione ai servizi

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, l'autorità giudiziaria provvede a informare le persone e i servizi interessati mediante apposita comunicazione.

#### Art. 18. Casellario giudiziale per i minorenni

(...) (1).

(1) L'articolo che recitava: "1. Il servizio del casellario giudiziale per i minorenni è svolto dagli uffici presso i tribunali per i minorenni a norma degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.

2. Il servizio del casellario giudiziale centrale per i minorenni è svolto da un ufficio del ministero di grazia e giustizia." è stato abrogato dall'art. 52 del T.U. sul Casellario Giudiziale.

#### Art. 19. Regime transitorio delle iscrizioni

(...) (1)

(1) L'articolo che recitava: "1. Fino alla data di entrata in funzione degli uffici del casellario giudiziale indicati nell'articolo 18, agli adempimenti previsti dagli articoli 14 e 15 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, provvedono gli uffici del casellario giudiziale indicato nell'articolo 685 del codice di procedura penale. Alla data suddetta sono eliminate e trasmesse agli uffici del casellario giudiziale per i minorenni le iscrizioni che si riferiscono a fatti commessi da minorenni, escluse quelle relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, quando la persona alla quale si riferiscono abbia compiuto il diciottesimo anno di età." è stato abrogato dall'art. 52 del T.U. sul Casellario Giudiziale.

#### Art. 20. Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione

1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.

1.1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile (1).

1-bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati (2).

(1) Comma così inserito dall'art. 3, L. 12 dicembre 1992, n. 492.

(2) Comma aggiunto dall'art. 50, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### Art. 20-bis. Verbale di consegna

1. Nei casi previsti dagli articoli 18 comma 2 e 18-bis comma 3 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione delle generalità dell'esercente la potestà dei genitori, dell'eventuale affidatario e della persona da questi incaricata alla quale il minore è consegnato. Nel verbale è fatta menzione dell'avvertimento previsto dall'articolo 18-bis comma 3 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 51, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### Art. 21. Provvedimenti del pubblico ministero in caso di arresto o di fermo

(...) (1)

(1) L'articolo che recitava: "1. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo prevista dall'art. 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il Pubblico Ministero dispone che il minorenni sia senza ritardo condotto davanti a sé ovvero presso uno dei centri indicati nell'art. 9 ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

2. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età, della personalità e della comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare la situazione familiare del minorenni, lo ritenga opportuno, il Pubblico Ministero può altresì disporre che lo stesso sia accompagnato presso la sua abitazione familiare.

3. Se il minorenni è condotto davanti al Pubblico Ministero, questi, dopo averlo interrogato, provvede a norma dei commi 1 e 2." è stato abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### Art. 22. Provvedimenti in caso di accompagnamento

(...) (1)

(1) L'articolo che recitava: "1. Nei casi previsti dall'articolo 16 comma 2 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, quando non è possibile accompagnare il minorenni presso la sua abitazione familiare, la polizia giudiziaria informa immediatamente il pubblico ministero, il quale indica la comunità pubblica o autorizzata presso la quale il minorenni deve essere accompagnato. Il pubblico ministero può disporre che il minorenni sia condotto presso uno dei centri indicati nell'articolo 9.

2. Il minorenni accompagnato a norma dell'articolo 16 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, presso la sua abitazione familiare o in una comunità pubblica o autorizzata ovvero presso uno dei centri indicati nell'articolo 9, vi rimane a disposizione del pubblico ministero.

3. Il pubblico ministero, se ritiene che non debba essere applicata una misura cautelare, dispone che il minorenni sia posto immediatamente in libertà." è stato abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991), entrato in vigore, per effetto dell'art. 56, il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### Art. 23. Esecuzione delle misure cautelari in caso di infermità

1. Se il minorenni si trova in stato di infermità, le misure cautelari previste dagli articoli 21 e 22 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, possono essere eseguite in luogo di cura pubblico o privato.

#### Art. 24. Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale

1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

#### Art. 25. Giudice del riesame e dell'appello

1. Sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

#### Art. 26. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 , introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (G. U. n. 23 del 12 giugno 1991 S.S.), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del presente decreto.

#### Art. 27. Sospensione del processo e messa alla prova

1. Il giudice provvede a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro:

a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;

b) gli impegni specifici che il minorenne assume;

c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale;

d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

3. I servizi informano periodicamente il giudice dell'attività svolta e dell'evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

4. Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.

5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull'evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell'udienza prevista dall'articolo 29 del medesimo decreto.

#### Art. 28. Spese per interventi

1. Nell'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , le spese per il collocamento del minore in luogo diverso dall'abitazione familiare e per ogni altra attività di osservazione, trattamento e sostegno, sono a carico dello Stato.

#### Art. 29. Spese processuali

1. La sentenza di condanna nei confronti di persona minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto non comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di quelle per il suo mantenimento in carcere.

2. I crediti per le spese indicate nel comma 1, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.

#### Art. 30. Disposizioni transitorie

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento (1).

2. Le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (G. U. n. 23 del 12 giugno 1991), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 30, primo comma, del presente decreto.

#### Art. 31. Oneri finanziari relativi all'articolo 28

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1990 e in lire 12.000.000.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

2. All'onere indicato nel comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 483.000.000 per l'anno 1989 e a lire 2.900.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente utilizzazione delle proiezioni di spesa dello stanziamento sul capitolo 2090 dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 1.517.000.000 per l'anno 1989 e a lire 9.100.000.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente «Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi». Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio (1).

(1) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nella G. U. n. 204 del 1° settembre 1989, n. 204.

#### Art. 32. Oneri finanziari relativi all'articolo 29

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 29 è valutato in lire 30.330.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1990, in lire 181.980.000 per l'anno finanziario 1991 e successivi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 30.330.000 per l'anno 1989 e a lire 181.980.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di revisione del ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di parte corrente «Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi» (1).

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G. U. n. 227 del 28 settembre 1989.